

COMUNE DI GROTTERIA

PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Bilancio 2010 – conferma aliquota ICI 2010;

L'anno **Duemiladieci** addì **Trenta** del mese di **Marzo** alle ore **18,35** convocato su determinazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 39, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 come da avvisi scritti in data **23 Marzo 2010**, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito in seduta **Ordinaria** sotto la Presidenza del Sindaco Sig. Vincenzo Loiero in sessione pubblica di **X PRIMA** **SECONDA** convocazione il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:

Num. D'Ord	COGNOME E NOME	Presente	Num. D'Ord	COGNOME E NOME	Presente
1	LOIERO Vincenzo Attilio	Si	10	FEMIA Salvatore	Si
2	LUPIS Raffaele M. A.	Si	11	IANNIZZI Domenico	Si
3	SEMINARA Giuseppe	Si	12	CAMINITI Antonio	Si
4	LEONCINI Salvatore	Si	13	PANETTA Domenico	Si
5	PANETTA Giuliano	Si	14	FUDA Domenico	Si
6	CALAUTTI Giuseppe	Si	15	ALBANESE Francesco	Si
7	LETTERI Antonio	Si	16	PANETTA Giancarlo	No
8	PALMIERI Alessandro	No	17	SCALI Fabio M. A.	No
9	OPPEDISANO Francesco	Si			

PRESENTI N° **14**

ASSENTI N° **3**

Partecipa il Segretario Generale Dott. Arturo TRESOLDI

IL PRESIDENTE

Constatato ché, essendo il numero dei Consiglieri presenti **14** su **N° 17** Consiglieri assegnati al Comune e su **N° 17** Consiglieri in carica compreso il Sindaco, l'adunanza è legale a termine dell'art. 38 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 11, dello Statuto Comunale e premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 sono stati espressi i relativi pareri per come in calce riportati

DICHIARA APERTA LA SEDUTA ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto legislativo 30.12.92 n. 504 e successive modifiche che disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 23.02. 1999 , esecutive ai sensi di legge;

Visto l'art. 53 comma 16 della L. 23/12/00, n. 388, come sostituito dall'art. 27, co. 8, della L. 28/12/01, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Vista la L. 296 del 27/12/06 (L. Finanziaria 2007) in particolare:

- il comma 156, che prevede che con l'entrata in vigore della finanziaria 2007 (1 gennaio 2007) le aliquote ICI diventano di competenza dei Consigli Comunali;
- il comma 169 che dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"

Richiamata la deliberazione C.C. n. 2 del 31/01/07, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2007 e non modificate nell'anno successivo 2008 e 2009;

Ravvisata la necessità di assicurare al Bilancio dell'esercizio 2010 un adeguato volume di entrate in relazione ai servizi resi dal comune;

Ritenuto di confermare, per l'anno 2010, l'applicazione delle aliquote I.C.I. determinate per l'anno 2007 e successivo , nella misura unica del 5,5 per mille, per le case ulteriori alla prima e aliquota del 5 per mille per le prime case classificate alla categoria catastale A1- A8 E A9 , confermando la detrazione per prima casa di € 103.29 , così come sancito dal D.L. 27/05/2008 n° 93 convertito nella legge 126/2008

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Richiamato il D.L. n. 112, convertito in L 133;

Richiamato il D.L. n. 93, convertito in L 126 del 24.07.2008, che all'art. 1, comma 7 testualmente recita:

"7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670,

671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie."

il Presidente pone ai voti la proposta

Presenti 14 Votanti 11 Astenuti 3 (Albanese Fuda Domenico e Panetta Domenico)

Favorevoli 11 contrari 0

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI CONFERMARE per l'anno 2010, l'applicazione delle aliquote I.C.I. determinate per l'anno 2008 e successivo 2009, nella misura.

- aliquota del 5 per mille si applica alle prime case classificate alla categoria catastale A1-A8 e A9
- aliquota 5,5 per mille, per le case ulteriori alla prima ed altri fabbricati

confermando la detrazione per prima casa di € 103.29 , così come sancito dal D.L. 27/05/2008 n° 93 convertito nella legge 126/2008

3) DI DARE ATTO che, col presente provvedimento, risultano rispettate le previsioni di entrate necessarie a garantire gli equilibri di bilancio di previsione in fase di approvazione.